

CONTRATTO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL
PERIODO 1 MARZO 2024 - 28 FEBBRAIO 2025 PER CIRCA 50 GWH MT E
BT PER GLI IMPIANTI DI SIDRA SPA
CIG: A012D20FD6**

Con la seguente scrittura valevole a tutti gli effetti di legge

TRA

La SIDRA S.p.A., con sede in Catania, via Vagliasindi n. 53, partita IVA 03291390874, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, Prof. Fabio Fattuzzo, d'ora innanzi semplicemente "Sidra", da una parte;

E

La ditta **Asec Trade srl.**, con sede in via Cristoforo Colombo,150 B CATANIA (CT) P.IVA 03973800877, in persona della legale rappresentante Giovanni La Magna nato a Catania il 12/03/1985, C.F. LMGGNN85C12C351P;

Premesso che

A seguito decisione CdA del 25/09/2023, è stata avviata procedura aperta per la fornitura di energia per il periodo 1 marzo 2024 - 28 febbraio 2025 per circa 50 GWh, per un importo complessivo di €12.000.000,00 oltre iva in regime di split payment e uno spread medio sulle tre fasce a base d'asta pari a €/MWh 15,50, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.36/2023 per un importo complessivo a base d'asta pari a € 775.000,00;

La gara si è svolta in modalità telematica tramite piattaforma telematica <https://sidraspa.acquistitelematici.it>.

Giusto verbale prot. n.43788 /23 del 01/12/2023, la commissione di gara, ha proposto l'affidamento della fornitura in oggetto alla Ditta Asec Trade srl che ha

	presentato una percentuale di ribasso del 19.42%. L'importo complessivo	
	dell'appalto ammonta ad Euro 11.375.500,00 oltre IVA, in regime di split pay-	
	ment;	
	con deliberazione del 1/12/2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la	
	proposta di aggiudicazione ai sensi del codice appalti in oggetto in favore della	
	Asec Trade srl, con sede in Catania, Via C. Colombo 150/B, P.I.	
	03973800877 che ha offerto una percentuale di ribasso del 19,42 %;	
	a seguito della verifica dei requisiti anche tramite FVOE nei confronti	
	dell'aggiudicatario, dal cui esito è comprovato il possesso dei requisiti dichiarati	
	dall'IMPRESA Asec Trade srl in sede di gara, il Consiglio di Amministrazione di	
	Sidra, giusta deliberazione del 1/12/2023, ha disposto l'aggiudicazione che, ai	
	sensi di legge, è immediatamente efficace;	
	Il Capitolato Speciale d'Appalto, le norme generali amministrative e tecniche,	
	consumi anno 2023, elenco POD 2023 e l'offerta prodotta da Asec Trade srl in	
	sede di gara costituiscono, ancorché non materialmente allegati, parte integrante	
	del presente contratto e si intendono qui trascritti e sottoscritti per piena accetta-	
	zione tra le parti;	
	Preso atto che	
	E' stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'art 83, comma 3 del	
	D.lgs. 59/2011, dato che il valore del presente contratto è superiore a €	
	150.000,00;	
	Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1: Norme Regolatrici e definizioni	
	Le premesse al Contratto, gli atti e documenti richiamati formano parte integrante	
	e sostanziale del contratto.	
		2

	Per quanto non disciplinato espressamente dal presente contratto e dal Capitolato	
	Speciale d'Appalto, norme generali, amministrative e tecniche si rinvia a quanto	
	previsto dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Codice Civile, dalle altre disposizioni in	
	materia di contratti di diritto privato, dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale An-	
	ticorruzione.	
	Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automa-	
	ticamente per effetto di disposizioni normative cogenti contenute in Leggi o Rego-	
	lamenti che entreranno in vigore dopo la stipulazione del presente contratto.	
	Art. 2: Oggetto	
	L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica nel periodo 1 marzo 2024	
	- 28 febbraio 2025 per circa 50 GWh MT e BT.	
	Art. 3: Durata Contratto	
	Il contratto avrà durata un anno a decorrere dal 1 marzo 2024 al 28 febbraio	
	2025 e non sarà tacitamente rinnovabile.	
	Art. 4: Importo Contrattuale	
	L'importo complessivo dell'appalto, giusta applicazione dell'offerta economica pre-	
	sentata in sede di gara, ammonta ad Euro 11.375.500,00 oltre IVA ed in regime	
	di split payment.	
	L'importo è comprensivo del costo dei servizi di vendita, del costo dell'energia	
	calcolato al prezzo di vendita unico nazionale (PUN) medio mensile, delle perdite	
	di rete, degli oneri di dispacciamento, delle componenti addizionali e maggiora-	
	zioni A e UC, delle imposte erariali, delle addizionali provinciali, di ogni altro costo	
	passante ad eccezione dell'IVA.	
	Le voci di costo legate, a titolo indicativo, alle componenti energetiche di bassa e	
	media tensione, nessun esclusa, suscettibili in aumento e/o in diminuzione	
		3

all'andamento del mercato energetico, e dello spread applicato, ad altre componenti tariffarie, agli oneri di sistema, al corrispettivo di capacità, al dispacciamento, allo sbilanciamento, etc. non potranno comunque superare i parametri di riferimento e le componenti di costo vigenti nelle procedure di approvvigionamento Consip.

La Ditta ha espressamente indicato di applicare il CCNL gas e acqua UTILITALIA.

Art. 5 Condizioni e modalità di svolgimento della fornitura

La fornitura di energia elettrica nel periodo 1 marzo 2024 – 28 febbraio 2025 sarà per circa 50 GWh MT e BT. Tale valore, da intendersi meramente indicativo, potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione, entro un +/- 20%, ovvero una rimodulazione dei prelievi per fascia, senza che ciò possa comportare un aumento dei costi unitari offerti in sede di gara, o anche, essere pretesa di risarcimento o indennizzo alcuno da parte del Fornitore. I punti di prelievo, meglio specificati nell'allegata Tab. A del bando di gara, possono riassumersi in: - n. 09 punti di presa in MT per fonti di emungimento; - n. 01 punto di presa in MT per impianto di depurazione; - n. 01 punto di presa in MT per impianto sollevamento fognario; - n. 02 punti di presa in MT per impianti zona industriale; - n. 83 punti di presa in BT. Sidra si riserva di richiedere attivazioni di ulteriori punti di fornitura ovvero disdette di esistenti entro il limite del 5% della fornitura di cui al presente appalto.

Asec Trade ha facoltà di accettare o rifiutare la Richiesta di Fornitura presentata dal Cliente in presenza di precedenti morosità e, quindi, non potranno essere effettuate attivazioni, nel caso in cui il Cliente finale sia titolare di POD sospesi per morosità al momento della Richiesta di Fornitura del servizio, in presenza di una richiesta di indennizzo Cmor da parte di un precedente fornitore, se il POD pro-

venga dai servizi di ultima istanza o di salvaguardia, se il POD risulti inaccessibile per il Distributore, se il Distributore, ai sensi di quanto previsto dal TIMOE/TIMG, comunichi che il Cliente sia stato oggetto di intervento di interruzione dell'alimentazione anche di un POD diverso da quello per il quale si richiede la fornitura. Qualora Asec Trade decida di non dare esecuzione al Contratto, senza responsabilità per alcuna delle parti, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Per le relative verifiche il Cliente finale deve rilasciare, prima dell'attivazione, l'attestazione dei pagamenti delle bollette fino alla competenza di Dicembre 2023 e l'attestazione della compensazione con il deposito cauzionale versato al precedente Fornitore per le bollette di competenza Gennaio e Febbraio 2024.

L'eventuale presenza di Cmor dovuta a morosità e/o fatture non pagate con il precedente fornitore sarà totalmente rifatturata al cliente così come disciplinato dall'Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com di ARERA e s.m.i..

Al fine di garantire la conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012 e successive modifiche, l'impresa affidataria si impegna ad una revisione del prezzo d'appalto in termini di costo complessivo (comprensivo di costi per materia prima e tutte le componenti aggiuntive relative ad oneri e/o compensazioni di costi del mercato libero), allineandolo con quanto previsto dalle convenzioni Consip in corso o rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Art.6: Obblighi ed adempimenti a carico del contraente

Asec Trade srl si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente contratto nelle modalità previste ai sensi dell'art. 1375 del Codice Civile.

Asec Trade srl., in caso di sospensione, revoca o decadenza o di annullamento dell'iscrizione, è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Committente.

In caso di inadempimento della **Asec Trade srl**, la Committente può risolvere il contratto per grave inadempienza delle obbligazioni contrattuali.

Asec Trade srl dichiara:

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze che possano influire sulla sua esecuzione;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nella lettera d'invito, nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, nell'Offerta Economica presentata da

Asec Trade srl;

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi;

d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che potrebbero influire sia nell'esecuzione della fornitura, e hanno inciso sulla determinazione dell'offerta;

e) di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;

f) di aver effettuato uno studio approfondito delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e di ritenerlo adeguato ed esigibile per il prezzo offerto;

L'Appaltatore è inoltre tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Committente di ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto secondo quanto disposto dall'art. 2, co. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m.i., le variazioni verificatesi nella composizio-

ne societaria di entità superiore al 2% (due percento) rispetto a quanto comuni-

cato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 1 del predetto

D.P.C.M.

Art. 7: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Asec Trade srl si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipen-

denti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e di sicurezza, previdenza e discipli-

na infortunistica, assumendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri relativi.

Asec Trade srl si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti,

di cui si servirà per lo svolgimento del lavoro di cui all'oggetto, delle condizioni

economiche e normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro vigenti alla data di stipulazione del presente contratto, alla ca-

tegoria e nelle località di svolgimento del lavoro delle condizioni risultanti da suc-

cessive modifiche ed integrazioni.

Asec Trade srl si obbliga a dimostrare in qualsiasi momento, a semplice richiesta

da SIDRA S.p.A., l'adempimento di tutte le disposizioni riguardanti le assicurazio-

ni sociali derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro che prevedano il paga-

mento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Nel caso di inadempienza contributiva e retributiva, trovano applicazione le dispo-

sizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente specificato si rinvia all'art. 4 del CSA che si inten-

de trascritto e sottoscritto per piena di accettazione tra le parti

Art. 8: Obblighi di riservatezza

Ai sensi dell'art. 2105 del Codice Civile le parti si impegnano, per sé e per i dipen-

denti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza

sui dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione del presente contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dalle parti, i beni e il personale, acquisita durante l'esecuzione del servizio.

Art. 9: Trattamento dei dati personali

Asec Trade srl, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali e giudiziari.

SIDRA è obbligata ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano sapere di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 s.m.i.

Asec Trade srl, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13 D.lgs. n. 196/13, ha preso conoscenza dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

Art. 10: Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di Manleva

Asec Trade srl si impegna a rispettare tutte le norme antinfortunistiche vigenti.

Le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte di Asec Trade srl, previa formale costituzione in mora, costituiscono

causa di risoluzione del presente contratto.

Asec Trade srl rimane esclusivamente responsabile per danni a persone e/o cose anche di terzi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dell'appalto per l'intero periodo di validità contrattuale.

Art. 11: Subappalto e Avvalimento

La Ditta in sede di gara, ha dichiarato di non voler fare ricorso al subappalto, già disciplinato dall'art. 119 del D.LGS 36/2023 e s.m.i.

Asec Trade srl in sede di gara, ha dichiarato, altresì, di volersi avvalere sulle capacità dell'operatore economico **Insieme Energia Srl**

Art. 12: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Asec Trade srl si obbliga a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Per quanto sopra detto, **Asec Trade srl** comunicherà, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il codice IBAN relativo al conto dedicato sul quale dovrà essere eseguita ogni transazione relativa al presente contratto.

Art. 13: Cauzione definitiva

Asec Trade srl a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, presterà entro il termine essenziale di 10 giorni idonee garanzie, indicate in premessa, ai sensi dell'art. 53, del D.lgs. 36/2023, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ovvero l'operatività della escussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Sidra.

Art. 14: Penali e Rilievi

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dagli obblighi previsti dalle disposizioni del presente capitolato, la Sidra invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni ad-

	debitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel	
	caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che	
	dovranno comunque pervenire alla Sidra entro il termine stabilito nella diffida,	
	non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà a detrarre una penalità pari €	
	5.000,00 dopo n. 2 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano	
	state accolte le giustificazioni addotte dal Fornitore aggiudicatario.	
	La Sidra potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla	
	garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.	
	L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a	
	causa del disservizio.	
	Art. 15: Fatturazione e pagamenti	
	I consumi saranno fatturati anticipatamente e conguagliati per ogni sito, mese per	
	mese, sulla base dei dati registrati dagli appositi strumenti. Eventuali fatture in	
	"stima" dovranno essere conguagliate sulla base dei dati reali di prelievo nella	
	successiva fatturazione e, comunque, non appena Asec Trade srl acquisirà dal Di-	
	stributore i dati reali.	
	La fattura mensile dovrà essere redatta in conformità alle norme di trasparenza	
	previste dall'ARERA, con particolare riferimento alla Delibera 28/12/2009	
	ARG/com 202/2009, e contenere il codice CIG relativo alla gara.	
	Asec Trade srl dovrà, tempestivamente per ogni mese di prelievo, inviare una	
	"Fattura Unica" contenente il dettaglio di tutti i punti di prelievo (POD) a Sidra	
	SpA (indirizzo pec: sidraspa@pec.it – codice univoco di fatturazione elettronica:	
	M5UXCR1). Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario,	
	entro 20 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica delle rego-	
	larità contributiva e fiscale del Fornitore aggiudicatario. Non è previsto alcun ri-	
		10

sarcimento per eventuali danni da mancato o ritardato pagamento, salvo i dovuti interessi di mora, come per legge. Asec Trade srl si obbliga al rispetto degli obblighi ed agli adempimenti previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Asec Trade srl si impegna a produrre, a richiesta di Sidra, copia delle fatture di trasporto emesse dal Distributore locale per il mese di fornitura di riferimento

Art.16: Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., SIDRA può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, giusto art. 123 del nuovo Codice degli Appalti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione a Asec Trade srl da darsi con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni,

Art.17: Recesso per giusta causa

Sidra, può recedere dal contratto senza preavviso qualora si verifichi una giusta causa. Per tale si intende una violazione agli obblighi contrattuali così grave da determinare l'impossibilità alla prosecuzione del rapporto tra le parti.

Articolo 18: Risoluzione per inadempimento

SIDRA ha il diritto di procedere alla risoluzione, oltre nelle ipotesi prescritte dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

SIDRA, nella persona del RUP, ha la facoltà di contestare tramite PEC gli addebiti a Asec Trade srl assegnando un termine di venti (20) giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia intervenuta risposta, SIDRA può disporre la

	risoluzione di diritto del contratto, senza la necessità di ulteriori adempimenti.	
	Nel caso di risoluzione, la comunicazione della decisione assunta da SIDRA è fatta	
	a Asec Trade srl tramite comunicazione scritta in una delle forme che costitui-	
	scono prova certa delle spedizioni e di conoscenza ex articolo 1335 del codice ci-	
	vile (a titolo esemplificativo raccomandata a/r, PEC, etc.), con la contestuale indi-	
	cazione della data alla quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza	
	delle prestazioni eseguite. Il RUP nel comunicare a Asec Trade srl la determina-	
	zione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti (20) giorni natu-	
	rali.	
	Nel caso di risoluzione della presente procedura, Asec Trade srl ha diritto soltanto	
	al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente consegnate,	
	decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattua-	
	le.	
	Nei casi di cui ai punti precedenti, l'onere della prova da porre carico	
	dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta	
	per affidare ad altra impresa l'esecuzione delle forniture ove la SIDRA non si sia	
	avvalsa della facoltà prevista dall' articolo 124 comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023	
	e s.m.i.	
	Art. 19: Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	
	SIDRA ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qua-	
	lunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti di	
	Asec Trade srl sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi anti-	
	mafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.	
		12

In ogni caso, SIDRA potrà recedere dal contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs 36/2023 del Codice.

SIDRA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del D.Lgs 36/2023 del Codice.

Art. 20: Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

È vietata, a pena di nullità, la cessione in tutto o in parte del contratto, sotto qualsiasi forma.

Non è ammessa la cessione, totale o parziale, del credito vantato dall'Appaltatore nei confronti di SIDRA.

Art. 21: Fallimento del contraente

Il fallimento dell'appaltatore comporta la risoluzione *ope legis* dal presente contratto.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, SIDRA ha la facoltà di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art.94 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 22: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Non sono ammesse modifiche o variazioni del presente contratto durante il periodo di efficacia dello stesso a meno che queste non vengano preventivamente concordate ed approvate da Sidra Spa.

Art. 23: Responsabile del progetto

SIDRA dichiara che il RUP è il Dott.Patrizia Spitaleri.

Art. 24: Foro Competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere, e che non potessero essere com-

posta bonariamente riguardanti il presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

Il Foro competente è quello di Catania, con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo.

Art. 25: Forma del contratto; oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazioni

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Art. 26: Elezioni di domicilio e comunicazioni

Asec Trade srl si impegna a non modificare il domicilio preventivamente comunicato e, in ogni caso, si impegna ad indicare a Sidra eventuali necessarie variazioni dello stesso.

In assenza di tale indicazione, le comunicazioni inviate de SIDRA si riterranno pervenute con successo anche nelle eventualità in cui il domicilio sia variato.

Asec Trade srl dichiara:

1. di essere a conoscenza che SIDRA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità (documenti inviati unitamente al presente contratto a mezzo PEC in for-

